

hanno manifestato chiaramente che l'obiettivo perseguito fosse proprio quello di conferire un **maggior potere ai singoli cittadini nel loro diritto di autotutela**, riconoscendo loro la sovranità nel proprio domicilio. Aderendo a tale impostazione, al giudice non sarebbe più demandato (anzi sarebbe di fatto sottratto) il potere di valutare la sussistenza del rapporto di proporzione tra aggressione illegittima e reazione legittima, dovendosi lo stesso limitare a verificare la sussistenza dei presupposti legali prescritti dalla norma per riconoscere l'operatività dell'effetto scriminante;

- chi attribuisce alla presunzione natura **relativa** intende armonizzare la scriminante con i **valori costituzionali**, posto che una presunzione assoluta di proporzione tra beni di grado diverso (es. lesione della vita dell'aggressore a fronte della minaccia del patrimonio) appare in frizione con il principio costituzionale di ragionevolezza ex art. 3 Cost., oltre che con il rango riconosciuto al **diritto alla vita** dagli artt. 2 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 2 CEDU). Secondo tale interpretazione, dunque, nelle situazioni descritte dai commi 2 e 3 dell'art. 52 c.p. la proporzione sarebbe presunta **finché la pubblica accusa provi il contrario**. In tal modo si realizza un **rafforzamento della posizione processuale dell'aggredito**, nella misura in cui non incombe più sullo stesso - come invece per la legittima difesa comune - l'onere di provare l'esistenza della proporzione, spettando, invece, alla pubblica accusa di offrire la prova esistenza della sproporzione. In ogni caso, il fatto che la presunzione riguardi la sola *proporzione* implica che, ai fini della configurabilità della legittima difesa domiciliare, debbano comunque sussistere gli altri requisiti di cui al comma 1 dell'art. 52 c.p., di guisa che il giudice deve comunque sempre accertare la sussistenza di un **pericolo attuale**, di un'**offesa ingiusta** e la **inevitabilità-altrimenti della lesione difensiva**, nonostante i commi 2 e 3 tacciano sul punto.

I. GIURISPRUDENZA: La natura relativa della presunzione di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare

Sul tema, Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 691, è intervenuta a confermare l'orientamento di legittimità già formatosi all'indomani dell'entrata in vigore della novella del 2006 (Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2008, n. 25653), per il quale, onde potere invocare la legittima difesa, anche nell'ipotesi speciale di legittima difesa domiciliare, deve pur sempre sussistere un'aggressione ovvero il pericolo di un'aggressione in atto. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto di precisare che: *“La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma 2, c.p., così come modificato dall'art. 1 legge n. 59/2006, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione (esclusa, nella specie, l'esimente de qua, atteso che l'imputato, dopo aver sentito dei rumori provocati dalla presenza di ladri sul solaio di un fabbricato in costruzione, a debita distanza dalla sua abitazione ed in assenza di alcun atteggiamento minaccioso, aveva cagionato la morte di uno di loro, esplodendo colpi di pistola)”*.

Va peraltro da ultimo segnalato quanto affermato da **Cass. Pen., Sez. V, 25 settembre 2017, n. 44011**, secondo cui *“La nuova formulazione dell'art. 52 c.p., che amplia l'ambito della legittima difesa rispondendo alla ratio di difendere i cittadini a fronte del dilagare di reati predatori commessi in luoghi di privata dimora, non legittima comunque un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca nella propria dimora.”*

In tale contesto è intervenuto il **d.d.l. approvato in via definitiva dal Parlamento in data 28 marzo 2019 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)**, evidentemente volto a rafforzare la presunzione operante a favore di chi reagisca violentemente all'altrui intrusione nel proprio domicilio, al fine di superare l'interpretazione riduttiva adottata dalla giurisprudenza a seguito della riforma del 2006.

In particolare, il legislatore del 2019 è intervenuto sull'art. 52 c.p. sia modificando i citati commi 2 e 3 dell'art. 52 c.p. che introducendo nella disposizione un nuovo comma 4.

Sul primo versante, si è inteso rafforzare l'esaminata presunzione di proporzione, prevedendo che il rapporto di proporzione sussista "sempre".

Come rilevato dalla dottrina della prima ora (BARTOLI, GATTA) tale modifica, seppur sintomatica dello scopo perseguito dal legislatore, appare priva di portata innovativa, dal momento che nelle disposizioni legislative l'indicativo presente assume ordinariamente valore iussivo, in modo da esprimere un vero e proprio ordine (talché non vi è differenza alcuna tra il prevedere che un rapporto sussista in certi casi o che sussista "sempre" in certi casi).

Discorso diverso concerne l'introduzione del quarto comma, in base al quale *"Nei casi di cui al secondo e al terzo comma **agisce sempre in stato di legittima difesa** colui che compie un atto **per respingere l'intrusione** posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone."*

Come si vede, tale disposizione – che appare tradursi nella tacita abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 52, posto che la totalità dei casi ivi contemplati appare rientrare nell'ambito di applicazione del nuovo comma 4 – mira ad introdurre una vera e propria presunzione di legittima difesa (ovverosia di **tutti gli elementi costitutivi** della legittima difesa, ivi compresa la *necessità*) laddove, *nel corso di una violazione del domicilio* (o di uno dei luoghi ad esso equiparati dall'art. 52, terzo comma) si commetta un reato *per respingere un'intrusione* posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri strumenti di offesa.

Orbene, tra i primi commentatori non si è mancato di rilevare che un'eventuale interpretazione della novella nel senso di autorizzare indiscriminatamente l'offesa di chi si introduca nel domicilio o nei luoghi equiparati senza il consenso del legittimo titolare difficilmente si sottrarrebbe a dubbi di legittimità costituzionale per lesione dei citati artt. 3, 2 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 2 CEDU, teso a tutelare il "diritto alla vita"), trasformando la legittima difesa in una sorta di "offesa" giustificata sempre e comunque.

Pertanto, in attesa delle prime pronunce giurisprudenziali sull'istituto, sembra che il medesimo sia destinato ad un'alternativa tra una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ed una "neutralizzazione" giurisprudenziale della stessa in via interpretativa (in modo non difforme da quanto avvenuto all'indomani della riforma del 2006), ponendo l'accento sulla necessità che la reazione difensiva sia effettivamente posta in essere per **"respingere" una "intrusione", ed esigendo che la medesima risulti effettivamente ed attualmente preordinata a ledere la propria incolumità (talché altrimenti non vi sarebbe alcunché da "respingere"**.

D'altra parte, in dottrina è stato sottolineato che le esigenze sottese all'emanazione della riforma possono già essere soddisfatte mediante applicazione dei principi generali, come dimostra la sentenza **Cass. Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515**, che ha assolto un individuo sottoposto a processo per aver l'omicidio di un ladro in fuga ravvisando *in concreto* gli estremi della **legittima difesa putativa incolpevole** (art. 59 c.p.), in quanto *"la situazione di penombra, il forte rumore, lo stress emotivo, la rapida successione di movimenti all'interno della tabaccheria dei tre complici, che avevano divelto il registratore di cassa e tre mensole contenenti la merce, possono avere indotto ragionevolmente e in maniera scusabile in errore il B. circa le effettive intenzioni di U. [il ladro], e la situazione erroneamente percepita come di imminente aggressione per sé o i suoi familiari, nel momento in cui, in uno stato di forte concitazione, ha fatto partire il colpo"*.

Esigenze sistematiche suggeriscono di trattare nella presente sede anche le modifiche apportate dalla riforma all'art. 55 c.p. (eccesso colposo), nel quale è stato introdotto un secondo comma del seguente tenore: *"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto."*

Come è stato rilevato in dottrina, la disposizione in parola risulta allo stato priva di ogni possibilità di applicazione, essendo orientata ad escludere la punibilità in ipotesi *già di per sé non punibili ai sensi dell'art. 52*, e che appare forgiata nell'ottica di operare soltanto nel (non improbabile) caso in cui l'art. 52 venga "neutralizzato" dalla Corte costituzionale o dalla giurisprudenza (BARTOLI), e che risulta comunque per più versi in frizione con il principio di ragionevolezza: tanto per aver accomunato tra loro situazioni eterogenee (minorata difesa e "grave turbamento", il quale ultimo sembra peraltro pressoché immancabile a fronte di una violazione di domicilio), quanto per le conseguenze civili, posto che la medesima riforma è intervenuta anche sull'art. 2044 c.c., prevedendo che, mentre nelle ipotesi di legittima difesa (tanto reale quanto presunta, secondo un'equiparazione comunque tacciata di irragionevolezza) non sorge alcuna responsabilità civile, *"Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato."*

9. L'uso legittimo delle armi.

Una specifica disciplina delle condizioni che legittimano l'uso delle armi da parte della Pubblica Autorità, è dettata dall'art. 53 c.p., ai sensi del quale *"ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona"*.

■ Quanto al **fondamento** della non punibilità, lo stesso è da taluni rinvenuto in ragioni attinenti all'**autorità dello Stato**, giustificate o dal generico principio politico della sovranità e della supremazia sul cittadino, ovvero da più articolate considerazioni attinenti ai principi dell'attività amministrativa. Invero, non si è mancato di porre in evidenza la **matrice autoritaria** della causa di giustificazione in esame, sintomatica di una sovradimensionata esigenza, avvertita in epoca fascista, di difesa del prestigio dell'Autorità. Con l'avvento del moderno Stato democratico, il potere di coazione è stato, invece, inteso come espressione del più ampio **principio di esecutorietà degli atti amministrativi**, inquadrato nell'ambito dell'autotutela esecutiva della P.A.: accanto all'autotutela c.d. decisoria ed a quella attuata mediante l'esecuzione forzata amministrativa, il legislatore avrebbe contemplato anche quella destinata a realizzarsi mediante l'uso della forza inteso a superare gli ostacoli frapposti dal singolo al perseguimento delle finalità avute di mira dall'Autorità. Pertanto, alla luce del quadro costituzionale esistente, appare condivisibile la posizione dottrinale che individua lo scopo dell'art. 53 nell'assicurare, non il mero prestigio della pubblica Autorità, ma l'**adempimento dei pubblici doveri**, che attiene al "buon andamento" della pubblica amministrazione, riconosciuto dall'art. 97 della Carta fondamentale.

■ Non sempre agevole la definizione di **rapporti sistematici fra l'uso delle armi e le altre cause di giustificazione**. Dalla clausola di riserva inserita all'inizio dell'art. 53, che fa salve *"le disposizioni contenute nei due articoli precedenti"*, si evince che la scriminante ha **carattere sussidiario**, oltre che **autonomo**, essendo invocabile solo quando difettino i presupposti della **legittima difesa** e dell'**adempimento del dovere**. Più precisamente, la liceità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale viene estesa oltre i casi che sono già giustificati sulla base degli artt. 51 e 52 c.p.

In particolare, quanto ai **rapporti con la legittima difesa**, tali i **tratti differenziali**: